

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1056

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PAGANO, RANIERI, CHIAROMONTE,
LUONGO, PELELLA, NOCCHI, PARISI Vittorio, CONDORELLI e
COMPAGNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1993

Adeguamento del contributo dello Stato alla Stazione
zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli

ONOREVOLI SENATORI. - La Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli è da oltre centoventi anni un centro di gravità scientifica di dimensioni internazionali nel campo delle discipline biologiche. Essa rappresenta una delle più importanti realtà culturali dell'area meridionale italiana. Durante la sua secolare storia, alla Stazione zoologica hanno lavorato scienziati di tutto il mondo dei quali ben diciotto sono stati insigniti del premio Nobel. Attualmente nei laboratori della Stazione zoologica si svolgono ricerche nei campi della biologia molecolare, biologia cellulare, neurobiologia, ecofisiologia, biochimica, biofisica, botanica marina, oceanografia ed ecologia dei fondi marini. Tenendo conto di questa realtà scientifica e culturale di spessore internazionale, il Parlamento nel 1982, con la legge 20 novembre 1982, n. 886, trasformò la Stazione zoologica in istituto scientifico speciale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 1991), la Stazione zoologica è stata dichiarata «Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale», e pertanto ad essa si applica la legge 9 maggio 1989, n. 168.

All'Ente, come si evince dalla legge di pubblicizzazione, si applicano tutte le norme valide per gli Enti pubblici di ricerca.

Il contributo annuo dello Stato alla Stazione zoologica è stato stabilito in lire 4.700 milioni con legge 23 dicembre 1986, n. 925.

Parallelamente, il nuovo assetto istituzionale dell'Istituto ha avuto attuazione con provvedimenti amministrativi nel 1987, attraverso la nomina del Presidente dell'Ente, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sulla base della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed avvalendosi delle più ampie capacità di iniziativa consentite dalle nuove disposizioni di diritto positivo in materia di autonomia degli enti di ricerca, la Stazione zoologica «Antonio Dohrn» dovrà ora passare alla fase realizzativa della programmazione ed attuazione dello sviluppo e potenziamento di tutte le strutture e delle connesse attività istituzionali.

Ostacola, tuttavia, tale concreta attività programmatica l'attuale indisponibilità di adeguate risorse finanziarie dell'Ente, non risultando quelle in atto neppure sufficienti ad assicurare il mantenimento delle attività correnti. Infatti, le sole spese per il personale ammontano a più di 7.000 milioni (nonostante la pianta organica sia coperta per meno del 70 per cento: 93 dipendenti su 140 previsti) con un impegno superiore all'attuale contributo annuo di lire 4.700 milioni.

Non sorprende, quindi, che un tale contributo sia, in un quinquennio, divenuto vieppiù insufficiente, in rapporto al crescente sviluppo delle attività scientifiche e culturali, alla introduzione di nuove e più attuali linee di ricerca nonché alla lievitazione continua dei costi, sia dei mezzi di produzione (impianti, attrezzature, prodotti chimici, vetreria, mezzi navali, collaborazioni, viaggi di studio, eccetera) sia del personale che rimane comunque lo strumento attivo e fondamentale per dar vita alla ricerca.

Da quanto sopra brevemente esposto, emerge la necessità di un urgente intervento da parte dello Stato per consentire alla Stazione zoologica il pieno assolvimento delle sue finalità istituzionali. Intervento che darebbe continuità a prestigiosi e qualificati studi nei settori più avanzati della ricerca

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che tanto hanno contribuito negli ultimi centoventi anni al progresso generale delle Scienze biologiche nel mondo.

Pertanto, una serena valutazione delle risultanze di bilancio, delle esigenze di funzionamento e dei programmi di sviluppo dell'Ente, porta alla conclusione che il contributo ordinario annuo dello Stato non può essere inferiore a lire 14.700 milioni.

Il disegno di legge prevede la misura del contributo annuo per il 1993, 1994 e 1995. Per gli anni successivi viene proposta la determinazione dell'ammontare sulla base di un programma triennale di attività, con previsioni di finanziamento per l'intero periodo da sottoporsi all'approvazione del CIPE, da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta della Stazione zoologica.

Tale innovazione trova fondamento e giustificazione nelle seguenti considerazioni:

1) la misura fissa era la sola possibilità di intervento legislativo fino a quando la Stazione zoologica era un'istituzione di tipo privatistico;

2) dopo la definizione della natura di Ente pubblico di ricerca, avvenuta sin dal 1982 con la citata legge n. 886, e dopo i recenti riconoscimenti nell'ambito degli Istituti di interesse nazionale a carattere non strumentale di cui alla legge n. 168 del 1989, l'intervento finanziario da parte dello Stato deve necessariamente trovare formule che non richiedano un intervento legislativo unicamente inteso a stabilire la misura del finanziamento annuo. Appare, quindi, più funzionale delegare tale responsabilità all'Autorità di governo chiamata ad esercitare la vigilanza sull'Istituto di cui trattasi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il contributo annuo dello Stato alla Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli, ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, già stabilito in lire 4.700 milioni dalla legge 23 dicembre 1986, n. 925, è elevato a lire 14.700 milioni a partire dall'anno 1993.

Art. 2.

1. Su proposta della Stazione zoologica «Antonio Dohrn», il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica il programma triennale di attività con previsione di finanziamento per l'intero periodo, del cui fabbisogno si tiene conto ai fini della determinazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. I mezzi finanziari destinati alla Stazione zoologica sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sono trasferiti senza vincolo di destinazione. Il Ministro riferisce ogni tre anni al Parlamento sullo stato di realizzazione del programma.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30.000 milioni per il triennio 1993-1995, si provvede, quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993-1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto

al capitolo 2102 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il 1993 e corrispondente utilizzo della proiezione dello stesso capitolo per gli anni 1994 e 1995, e quanto a lire 5000 milioni per ciascuno degli anni 1993-1995 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica dello stesso Ministero.

2. Dall'anno 1996, la spesa di cui al comma 1 è determinata dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.